



MISURE STRAORDINARIE PER LA DIDATTICA PER EFFETTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID –19

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM in materia;

Visto l'art. 1 comma 1 lettera h del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" che prevede che le Università consentano di svolgere le attività didattiche o curriculari con modalità a distanza individuate dalle medesime Università;

Visto l'art. 1 comma 1 lett. i del DPCM in parola che prevede che le assenze maturate dagli studenti nelle attività didattiche o curriculari per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria non siano computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Visto il DPCM 11 Marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale sono state disposte ulteriori misure restrittive ed è stata disposta la proroga fino al 3 aprile 2020 di quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono stati entrambi prorogati al 3 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:



sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020", con effetto dal 23 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 salvo diverse ulteriori indicazioni;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020, che ha disposto l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

Visti i provvedimenti di recepimento normativo emessi dall'Università degli Studi di Milano, tutti orientati a garantire la regolarità dei servizi all'utenza, con modalità telematiche e tali comunque da consentire agli studenti di poter proseguire il loro percorso formativo nelle tempistiche previste e senza significative ricadute;

Visti i dd.rr sui servizi pubblici essenziali e in particolare il decreto rettorale in data 13 marzo 2020 "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali, per effetto dell'emergenza sanitaria da covid -19";

Viste le comunicazioni inviate dal Rettore e dal Prorettore alla Didattica a tutta la comunità accademica in materia di didattica a distanza, esami di profitto, esami di laurea;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1208 del 4.3.2020;

Visto il Regolamento studenti, emanato con D.R. 0256003 del 28 luglio 2008 e successive modifiche;

DECRETA

Articolo 1 - Attività didattica, esami di profitto ed esami di laurea

Le disposizioni di cui al decreto rettorale del 13 marzo 2020 "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali per effetto dell'emergenza sanitaria da covid - 19", sono prorogate fino al 31 luglio 2020.

E' comunque necessario - per ragioni di semplificazione procedurale, connesse alla situazione emergenziale attuale e di graduale adattamento alla modalità telematica di erogazione del servizio - ridurre al minimo, ove possibile, il numero delle discussioni degli elaborati nei corsi di laurea.



Le attività didattiche, le lezioni e i laboratori didattici proseguiranno a distanza fino al 31 luglio 2020. I calendari già programmati sono confermati e per quanto possibile dovranno essere rispettati, onde evitare ritardi e/o pregiudizi nel percorso formativo degli studenti.

A decorrere dal 16 aprile 2020 potranno svolgersi anche gli esami in forma scritta, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul portale dell'Ateneo.

Per le attività pratiche o di tirocinio previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale, possono essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, fatto salvo quanto previsto a livello nazionale dalle specifiche disposizioni ministeriali.

Articolo 2 - Prove per l'ammissione ai corsi di studio anno accademico 2020/2021

Le prove per l'ammissione ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi post laurea per l'anno accademico 2020/2021 si svolgeranno a distanza, salvo diversi provvedimenti adottati a livello nazionale.

Articolo 3 - Entrata in vigore

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono immediatamente valide ed efficaci, fatta salva contraria disposizione e/o l'entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti

Milano 10 aprile 2020

Il Rettore
Elio Franzini